

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

Oggi 6 giugno 2019, alle ore 15:00, presso la sede della Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A. si sono incontrate le seguenti Parti:

- la Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A., nella persona del Procuratore Dott. Francesco Franco e del consulente Rag. Franco Rotella;
- la R.S.U. Aziendale, nelle persone dei Sigg. Antonio Galati, Anna Serratore e Giorgio Ceravolo;
- la FAI / CISL, nelle persone del Segretario Territoriale Sig. Daniele Gualtieri e del Sig. Sebastiano Monaco.

PREMESSO CHE

- a) l'art. 23 del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81, stabilisce che è affidata ai contratti collettivi nazionali l'individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato e disciplina, altresì, l'applicazione del limite legale del 20% subordinato all'assenza di una diversa precisazione da parte del contratto collettivo che fissi una percentuale inferiore o superiore;
- b) l'art. 31, co. 1, del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81, stabilisce che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 Gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto;
- c) sempre l'art. 31, co. 2, del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81, stabilisce che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23 richiamato alla precedente lettera a), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere, complessivamente, il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 Gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto;

VISTO CHE

- 1) l'art. 18 del CCNL Industria Alimentare disciplina il contratto a tempo determinato;
- 2) all'art. 51 del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria,

CONSIDERATO CHE

- i. l'attuale attività produttiva dell'Azienda risulta fortemente influenzata dall'andamento della pesca della materia prima tonno e dalla forte oscillazione dei prezzi della materia prima olio;
- ii. in considerazione di quanto sopra esplicitato, l'attività produttiva dell'Azienda ha necessità di ricorrere agli strumenti di flessibilità che l'attuale mercato del lavoro offre;
- iii. l'accordo è finalizzato alla maggiore occupazione e all'incremento della competitività;
- iv. l'applicazione pedissequa dei limiti percentuali previsti dalla legislazione significa impedire l'esercizio dell'attività in modo adeguato a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività;

- v. la Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A. intende, attraverso la società di somministrazione OpenjobMetis S.p.A., procedere alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di n. 30 risorse entro il 30.09.2019;
- vi. l'Azienda, nell'ipotesi in cui si verificasse un turnover, valuterà la possibilità di assumere direttamente i lavoratori stabilizzati a tempo indeterminato con la società di somministrazione, secondo criteri che saranno discussi con la RSU aziendale e disciplinati con apposito accordo aziendale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo è applicato all'unità produttiva di Maierato, S.S. 110, km 1,6.

Art. 2 – Limiti quantitativi

I limiti quantitativi di cui all'art. 23 del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81 e di cui all'art. 18 del CCNL Industria Alimentare non potranno eccedere il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Il limite quantitativo di cui all'art. 31, co. 1, del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81 non potrà eccedere il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Il limite quantitativo di cui all'art. 31, co. 2, del D. Lgs. del 15.06.2015, n. 81 non potrà eccedere il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Art. 3 – Base di computo

La base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato, su cui calcolare la percentuale dei tempi determinati, dei somministrati a tempo determinato e somministrati a tempo indeterminato da assumere, è individuata dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 Gennaio dell'anno di assunzione.

Art. 4 – Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata annuale. Si rinnoverà tacitamente di anno in anno, se non disdettato da una delle parti firmatarie, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Dichiarazione a verbale

Qualora la contrattazione collettiva nazionale, in futuro, regolamentasse l'istituto del contratto a tempo determinato in maniera differente le parti stabiliscono sin da subito di continuare l'applicazione del presente

accordo anche in tale ipotesi, ferma restando l'opportunità di incontrarsi per valutare correttivi eventuali da apportare allo stesso, come anche la possibilità di sua soppressione.

Letto, confermato e sottoscritto

Maierato, 06.06.2019

GIACINTO CALLIPO

CONSERVE ALIMENTARI S.P.A.


Procuratore

Dott. Francesco Franco




R.S.U.


Sig. Antonio Galati




Rag. Franco Rotella



Sig.ra Anna Serratore




Sig. Giorgio Ceravolo



FAI / CISL

Sig. Daniele Gualtieri



Sig. Sebastiano Monaco

